



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5,
D.L. 44/2023 CONVERTITO IN LEGGE 21 GIUGNO 2023, N. 74**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 11/06/2024

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di stabilizzazione previste dall'art 3 comma 5 del d.l.44/2023 convertito in legge 21 giugno 2023 n. 74 in base al quale fino al 31 dicembre 2026 è possibile procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che entro il predetto termine:
 - a) abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - c) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Le assunzioni per stabilizzazioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Le relative procedure sono indette sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale, inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sezione Organizzazione e Capitale Umano.

ART. 2 - REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE DI CUI AL D.L. 44/2023

1. In ottemperanza alla previsione normativa di cui all'art. 3 comma 5 del d.l.44/2023 convertito in legge 21 giugno 2023 n. 74 può accedere alla stabilizzazione il personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere maturato, alla data di scadenza dell'avviso di stabilizzazione, almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso il Comune di Bagnara Calabria;
 - b) essere stato assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale conforme ai principi di cui all'art. 35 d.lgs. 165/01, anche espletata presso Amministrazioni Pubbliche diverse, con il medesimo profilo professionale ed Area di Inquadramento oggetto di copertura mediante procedura di stabilizzazione;
 - c) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015 (28/08/2015) presso il Comune di Bagnara Calabria;
 - d) non essere titolare, alla data di scadenza dell'avviso di stabilizzazione, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
2. Per partecipare alla procedura di stabilizzazione è in ogni caso necessario essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nella Pubblica Amministrazione e dei requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire previsti nell'Avviso pubblico di stabilizzazione.
3. Il requisito temporale del triennio di servizio sarà verificato mediante computo di calendario, riferito alla durata dei rapporti di servizio intercorsi, con esclusivo riferimento al Comune di Bagnara Calabria, fino a concorrenza di almeno 36 mesi compiuti.
In caso di discontinuità si sommeranno tutti gli anni e i mesi interi, mentre le frazioni di mese (sempre in termini di calendario) saranno sommate fino a raggiungere il mese intero: in tal caso si applica la durata convenzionale di trenta giorni.
Il servizio prestato a tempo parziale è equiparato al servizio prestato a tempo pieno.

ART. 3 - PROCEDURA E MODALITA' DI SELEZIONE

1. L'avvio delle procedure di stabilizzazione viene pubblicizzato mediante avviso pubblico nel quale saranno indicati i requisiti necessari per poter presentare le relative domande di

stabilizzazione, nonché le Unità Operative Complesse presso le quali sarà effettuata l'assunzione in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni.

2. L'avviso è pubblicato sul Portale www.InPA.gov.it di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. n. 165/2001 nonché all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale per la durata di dieci giorni.

3. Tutte le domande pervenute entro il termine indicato nell'Avviso di selezione sono preliminarmente esaminate dal Responsabile incaricato di E.Q. del Servizio Personale, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità.

4. La selezione sarà effettuata da apposita Commissione esaminatrice, costituita ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego.

5. I candidati ammessi saranno sottoposti ad una prova orale finalizzata a verificare le competenze acquisite e la professionalità maturata e verterà sulle materie elencate nell'Avviso Pubblico.

6. Alla prova orale viene attribuito un punteggio massimo di punti 30. Al termine della stessa verrà espresso un giudizio di idoneità/non idoneità; saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30.

7. Per poter accedere alla graduatoria finale di merito, e pertanto alla stabilizzazione, relativamente ai candidati che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30 nella prova orale, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dell'attività lavorativa svolta presso il Comune. Sarà oggetto di verifica il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze dell'Ente nel medesimo profilo professionale e Area di Inquadramento per il quale si procede alla stabilizzazione. Si considera positivamente valutata l'attività lavorativa che ha dato luogo a processi di valutazione conclusi con l'attribuzione del punteggio corrispondente alla fascia più alta di valutazione in relazione al sistema vigente nell'Ente.

8. Al termine della procedura selettiva la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria finale di merito dei candidati idonei, sulla base del punteggio attribuito, in ordine decrescente rispetto al punteggio finale ottenuto.

9. In ipotesi di parità di punteggio di merito tra i candidati saranno applicati i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

10. Non si applicano le disposizioni sulla validità e facoltà di utilizzo previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici, trattandosi di procedura speciale di assunzione.

ART. 4 - RINVIO

1. Il presente Regolamento si intende integrato dalle disposizioni del vigente Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego, per quanto non direttamente disciplinato.